

**SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE**

Capitolato speciale d'appalto per il servizio di revisione delle strumentazioni di rilevazione infrazioni semaforiche della Polizia Locale per il triennio 2025-2026-2027 e intervento di manutenzione straordinaria del dispositivo PHOTO RED PARVC matricola 757550.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

La Polizia Locale è da sempre impegnata in un'azione di prevenzione, controllo e repressione delle violazioni alle disposizioni del C.D.S, anche con l'utilizzo di strumentazione di rilevazione infrazioni semaforiche, al fine di migliorare l'operatività dei controlli su strada, si rende necessario garantire la taratura e la revisione delle seguenti strumentazioni in uso al Servizio di Polizia Locale dell'Unione delle Terre D'Argine:

1. PHOTO RED PARVC:

- matricola 1710002055 (scadenza revisione 02/05/2025);
- territoriale in uso: Carpi
- posizione attuale: Tangenziale Losi – Via Guastalla DIR-SUD-CORSIA1_2

2. PHOTO RED PARVC:

- matricola 1710002191 (scadenza revisione 02/05/2025);
- territoriale in uso: Carpi
- posizione attuale: Tangenziale Losi – Via Guastalla DIR-SUD-CORSIA2_3

3. PHOTO RED PARVC:

- matricola 757550 (scadenza revisione 02/05/2025);
- territoriale in uso: Carpi
- posizione attuale: Tangenziale Losi – Via Molinari dir. Nord

4. PHOTO RED PARVC:

- Matricola 1614014915 (scadenza revisione 02/05/2025);
- territoriale in uso: Carpi
- posizione attuale: Via Ugo da Carpi – Via Marx

È inoltre necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria della seguente strumentazione in uso al Servizio di Polizia Locale dell'Unione delle Terre D'Argine:

1. PHOTO RED PARVC:

- matricola 757550 (scadenza revisione 02/05/2025);
- territoriale in uso: Carpi

posizione attuale: Tangenziale Losi – Via Molinari dir. Nord

Tale intervento deve ricomprendere:

servizio di ricerca del guasto e smontaggio del dispositivo guasto;
in caso di guasto non riparabile si prevede fornitura nuovo dispositivo PARVC;
installazione del nuovo PARVC e configurazione dello stesso.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile unico di progetto: Responsabile unico di progetto: Dott.ssa Simona Bottazzi
- Referente amministrativo dell'appalto: Dott.ssa Maria Giulia Pederzini che è possibile contattare al n. tel.059/649084, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale acquisticomune@terredargine.it.

Il CPV di riferimento dell'appalto per il servizio di revisione periodica è "50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione" inserito nell'Allegato n. 9 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Servizi - Apparati di rete" del MEPA.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è per le annualità 2025 2026 2027 decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Art. 3 – Importo dell'appalto e opzioni

L'importo del servizio oggetto di appalto è di euro 1.500,00 oltre IVA al 22%, per ciascun dispositivo, quale canone per il servizio annuale di revisione e taratura per ciascun dispositivo, con le caratteristiche dettagliate all'art 6 del presente capitolato, per un totale di **euro 6.000,00 annui per 4 dispositivi, per complessivi euro 18.000,00** IVA di legge esclusa per 36 mesi.

Gli importi per l'intervento relativo al dispositivo PHOTO RED PARVC matricola 757550 sono i seguenti:

- **Euro 1.000,00 oltre IVA al 22%**, servizio di ricerca del guasto e smontaggio del dispositivo guasto, installazione del nuovo PARVC e configurazione dello stesso;
- **Euro 9.200,00 oltre IVA al 22%**, per fornitura nuovo dispositivo PARVC.

Non sono previsti costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lg.s 36/2023 l'importo pe prestazioni aggiuntive che si rendessero necessarie durante il corso di validità dell'appalto (ad es: riparazioni per danneggiamenti, ecc), è pari ad euro 5.000,00 (IVA di legge esclusa).

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 dell'art 2 allegato 1.01 del D.lgs 36/2023, il CCNL applicabile all'appalto in oggetto è il metalmeccanico - codice ATECO C011

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- *tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);*
- il Codice civile.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n. 9 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "Servizi - Apparati di rete" del MEPA.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

il presente capitolato speciale d'appalto
offerta economica

Art. 6 - Caratteristiche dell'appalto

L'oggetto del presente capitolato riguarda l'affidamento del servizio di revisione e taratura della seguente strumentazione in dotazione al Settore Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine:

La verifica funzionale consiste nelle seguenti attività:

- verifica della diagnostica della telecamera
- verifica del corretto funzionamento della telecamera OCR
- verifica del corretto funzionamento della telecamera di contesto
- verifica delle fasi semaforiche rilevate dalla telecamera
- verifica di corretto funzionamento con l'esecuzione di nr.10 passaggi col semaforo rosso, con l'ausilio della pattuglia della polizia locale

1. PHOTO RED PARVC:

- matricola 1710002055 (scadenza revisione 02/05/2025);
- territoriale in uso: Carpi
- posizione attuale: Tangenziale Losi – Via Guastalla DIR-SUD-CORSIA1_2

2. PHOTO RED PARVC:

- matricola 1710002191 (scadenza revisione 02/05/2025);
- territoriale in uso: Carpi
- posizione attuale: Tangenziale Losi – Via Guastalla DIR-SUD-CORSIA2_3

3. PHOTO RED PARVC:

- matricola 757550 (scadenza revisione 02/05/2025);
- territoriale in uso: Carpi
- posizione attuale: Tangenziale Losi – Via Molinari dir. Nord

4. PHOTO RED PARVC:

- Matricola 1614014915 (scadenza revisione 02/05/2025);
- territoriale in uso: Carpi
- posizione attuale: Via Ugo da Carpi – Via Marx

È inoltre necessario eseguire un intervento per ripristinare il funzionamento della seguente strumentazione in uso al Servizio di Polizia Locale dell'Unione delle Terre D'Argine:

1. PHOTO RED PARVC:

- matricola 757550 (scadenza revisione 02/05/2025);
 - territoriale in uso: Carpi
- posizione attuale: Tangenziale Losi – Via Molinari dir. Nord

Tale intervento deve ricomprendere:

servizio di ricerca del guasto e smontaggio del dispositivo guasto;
in caso di guasto non riparabile si prevede fornitura nuovo dispositivo PARVC;
installazione del nuovo PARVC e configurazione dello stesso.

Le attività di revisione delle attrezzature dovranno essere effettuate entro la data di scadenza di quella precedente, secondo le tempistiche concordate con il Settore Polia Locale. La variazione delle tempistiche dovrà essere approvata dal RUP, fatto salvo quanto previsto all'art.10.

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP.

Art. 9 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 10 - Proroghe e differimenti

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le attività nei termini contrattuali o comunque nel rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 6 può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.

La richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicati, purché prima della scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al RUP, corredata dal proprio parere. La proroga verrà concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11- Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art 50 comma 7 e art 38 allegato II. 14 del D.lgs.36/2023, il verbale di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal RUP entro il termine di 3 mesi dalla data di ultimazione del contratto.

Art. 12 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo: la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle seguenti ipotesi:

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto alla data prevista per la revisione e taratura prevista dall'art. 6 del presente capitolato;

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività di cui all'art. 6 del presente capitolato.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 13 - Risoluzione

Il contratto è risolto di diritto:

- nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini assegnati dal RUP, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..
- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione del contratto.

L'Ente committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del d.lgs. 36/2023;
- b) a fronte di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 122, c. 3). In tale ipotesi viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del d.lgs. 36/2023;
- c) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

Per l'ipotesi di cui al precedente comma, viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori disposizioni previste in materia nel presente capitolato o negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addingenga alla risoluzione del

contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art.14 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art. 15 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 17 – Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **UFA4B7** previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Le fatture relative al canone di revisione annuale saranno emesse a cadenza annuale posticipata, previa autorizzazione del RUP, con la seguente cadenza:

- n. 1 fattura per il canone anno 2025 per euro 6.000,00 (iva esc) ;
- n. 1 fattura per il canone anno 2026 per euro 6.000,00 (iva esc);
- n. 1 fattura per il canone anno 2027 per euro 6.000,00 (iva esc).

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

La fattura relativa all'intervento di manutenzione straordinaria del PHOTO RED PARVC sarà autorizzata a seguito di collaudo dello stesso.

Il Responsabile Unico del Progetto, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, autorizza l'emissione delle fatture.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split-payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split-payment”.

Le fatture, intestate a all'Unione delle Terre d'Argine – U9 Settore Polizia Locale con in 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360 dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
2. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
3. CIG;
4. C/C dedicato;
5. Numero dell'impegno di spesa;
6. Numero della determina di impegno.

Si precisa che le fatture che non rispettano i requisiti sopraesposti verranno rifiutate dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 19 - Revisione prezzi del servizio

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art 60 del D.lg.s.36/2023, relativamente al servizio di taratura e revisione periodica.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base all'indice PPI (cod. 33), reperibile sul portale istituzionale ISTAT <https://www.istat.it/>, individuato ai sensi dell'art. 11 comma 4 dell'Allegato II-2 bis al D.lg.s 36/2023 in riferimento al CPV 50610000-4 nella tabella D1, ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice, è quello dell'indice revisionale relativo al mese di aggiudicazione.

Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi per il suddetto indice ISTAT, sarà assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione La SA tramite il RUP monitora l'andamento del predetto indice con frequenza mensile, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5%.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. Al fine di assicurare alla stazione appaltante durante l'intera fase di esecuzione del contratto il continuo ed efficace

controllo della spesa pubblica il RUP, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto pro futuro.

In caso di ricorso al subappalto la revisione prezzi è riconosciuta ai subappaltatori secondo le modalità del presente articolo.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà inoltre atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione».

Art. 20 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta unionale n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 22 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 23 - Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il presidente p.-t. dell'Unione delle Terre d'Argine ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC terredargine@postecert.it tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail presidente@terredargine.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Sig.ra Maria Cristina Cicogni della società Hars S.r.l. contattabile all'indirizzo e-mail privacy.cast@sys-datgroup.com ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per l'affidamento dell'appalto ;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni

previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.